

come una controversia grave di dubbio questa: si tratta di un salvataggio e di assistenza, o si tratta di rimorchio?

Or noi crediamo, che, anche quando l'assistenza sia ritenuta un contratto o sia formulata in apposito contratto, e quindi per questa figura si presenti accanto al contratto di rimorchio che è sempre un contratto (di locazione d'opera, di trasporto, di appalto, o *sui generis*) (1) non si può

(1) La dottrina vede nel contratto di rimorchio una locazione di opere, art. 1627 n. 2 Cod. Civ. (v. tra gli altri MAUBLANC, *Du remorquage maritime* p. 273 - GOUILLARD, *De louage* II pag. 259 - DE VALROGER I *Droit maritime*, 401 - RIPERT, II, 2047 - WAHL, *Droit maritime* 624 - PIPIA 294). Ed è innegabile nel rapporto di nave disarmata o di nave che manovra in un porto (RIPERT I. c. 2049). Nel caso, però, di rimorchi di pontoni con carichi, per cui oggetto del contratto è portarli a destinazione, si ha il contratto di trasporto (art. 388,3 n. 13, 547 Cod. co.). Infatti pare indifferente che un battello sia collocato sul ponte della nave o sia tratto dietro di essa (JOSSEBRAND, *Les transports* n. 91 - BAUDRY LACANTINIERI, *Locazione* n. 1637 e 3433). Altri trova che a concepire il rimorchio come noleggio si urterebbe in ciò, che non gli sono applicabili le disposizioni di questo contratto: il capitano del rimorchiatore non può certo fare un prestito sulla nave rimorchiata, considerandola come merce; art. 593 n. 4 C. co.); e non si può applicare al rimorchio la disposizione (a. 577 C.co.) che esenta dal pagamento del nolo le merci perdute in corso di viaggio. Si pensa a un contratto *sui generis*; e altri (specie i procuratori di tasse di registro che diventano formulatori di concezioni giuridiche ad uso fiscale) parlano di contratto di appalto o di impresa. Noi riteniamo che vanno giudicati i casi per la rispondenza che possono avere alle disposizioni di legge e alle regole dei contratti, senza preoccuparsi troppo della figurazione teorica in un rapporto, che, come si vede, va dalla locazione d'opera, al trasporto, all'assistenza, (art. 1193 C. C.). Il contratto di rimorchio è sistemato nella sua portata dalle convenzioni delle parti e dall'oggetto su cui versa il loro consenso; e può contenere, per ciò, applicazione delle norme riguardanti le diverse figure, per ciò dalla legge del contratto (art. 1123 Cod. Civ.) e, in mancanza, dalle regole generali, sia pure derivanti dalle diverse denominazioni in quanto conformi al convenuto delle parti per l'oggetto della convenzione (art. 1131 e segg. C. C.); e si può continuare a parlare di *contratto di rimorchio marittimo*!